

**ACCORDO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO"**

In Torino, il giorno 21 ottobre 2017

TRA

**Banca del Piemonte S.p.A.**

(di seguito , per brevità, "*la banca*")

E

le Organizzazioni Sindacali:

- **FIRST CISL**
- **FISAC CGIL**
- **UILCA**

(di seguito, per brevità, "*le OO.SS*");

di seguito, per brevità, laddove collettivamente indicate: "*le Parti*"

**PREMESSO CHE:**

- a) In uno scenario caratterizzato da una grande instabilità dei mercati finanziari, dall'evoluzione tecnologica e dei comportamenti e da un quadro normativo particolarmente complesso, si rende necessario porre in essere azioni che consentano di raggiungere gli obiettivi del Piano Strategico Triennale in particolare per quanto riguarda la necessità di conseguire un forte recupero di efficienza, il miglioramento della produttività ed il contenimento strutturale anche del costo del lavoro;
- b) Con lettera in data 21 settembre 2017 (e con il successivo incontro del 29 settembre 2017) la Banca ha fornito la prevista informativa di cui all'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ricordando gli interventi di continua razionalizzazione della rete distributiva e della struttura organizzativa comportanti eccedenze di personale – sia negli uffici centrali che nelle reti commerciali – e la sussistenza di tensioni occupazionali, dando avvio alla relativa procedura;
- c) Al fine di pervenire al completo assorbimento delle predette eccedenze, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a) che precede, limitando per quanto possibile ricadute sul piano sociale e valorizzando al meglio la volontarietà, le Parti hanno analizzato congiuntamente la possibilità di ricorrere, fra le altre azioni, alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" (di seguito denominato "Fondo di Solidarietà"), già istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 comma 28 legge n. 662/1996 ed adeguato con decreto 83486 del 28 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni;

in considerazione di tutto quanto sopra premesso



## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Con il presente Accordo vengono definite modalità, condizioni e termini per l'accesso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al decreto 83486 del 28 luglio 2014, individuato quale strumento atto a conseguire gli obiettivi individuati nelle premesse.

### Art. 2 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER CHI MATURA IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ENTRO IL 31.12.2021

Potranno accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà i dipendenti che matureranno il diritto alle prestazioni pensionistiche entro il 31.12.2021, anche se con diritto al mantenimento in servizio. Tale facoltà è riconosciuta ai dipendenti appartenenti alle aree professionali, alla categoria dei quadri direttivi ed ai dirigenti e potrà essere esercitata secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 6, previa presentazione di specifica richiesta, da inoltrarsi con le modalità che verranno comunicate dalla Banca in tempo utile.

L'accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione di pensione anticipata è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità, qualora l'erogazione dello stesso venga interrotta entro la data stabilita per la cessazione dal servizio e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell'INPS.

### Art. 3 NUMERO MASSIMO E MINIMO DI ACCESSI AL FONDO

L'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà sarà possibile per un numero massimo di risorse pari complessivamente a 18 (diciotto) che risolveranno il rapporto di lavoro entro e non oltre il 30/11/2017.


Qualora non aderissero al Fondo di Solidarietà un numero minimo di risorse pari complessivamente a 12 (dodici), l'azienda si riserva la facoltà, previa verifica con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, di non procedere con il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà. In tale circostanza la Banca si riserva di utilizzare tutti gli strumenti previsti dal CCNL e dalla normativa vigente che consentano di raggiungere gli obiettivi di cui al punto a) delle premesse.

### Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà saranno accolte dalla banca, nei limiti di cui all'art. 3 che precede, tenendo in prioritaria considerazione i lavoratori/lavoratrici portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, la maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione ovvero, in subordine, la maggiore età.

Fatto salvo il raggiungimento del numero minimo di risorse, la banca si riserva di non accogliere le richieste di accesso presentate dai lavoratori in forza ed operanti in ruoli strategici all'interno della stessa.

La banca si riserva di valutare e di accogliere, come condizione di miglior favore e nel rispetto della graduatoria, un numero superiore massimo di 3 domande tra coloro che maturano il requisito pensionistico entro il 31.12.2021 rispetto a quelle previste dall'art. 3 del presente Accordo, previa verifica con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo.



#### Art. 5

### ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER CHI MATURA IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.2021 ED ENTRO IL 31.12.2022

Potranno presentare domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà anche coloro che matureranno il diritto alle prestazioni pensionistiche successivamente al 31.12.2021 ed entro il 31.12.2022.

Tale facoltà è riconosciuta ai dipendenti appartenenti alle aree professionali, ai quadri direttivi e dirigenti e potrà essere esercitata secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 6, previa presentazione di specifica richiesta da inoltrarsi con le modalità che verranno comunicate dalla Banca in tempo utile.

La banca si riserva di valutare l'accoglimento delle richieste di cui al presente articolo al fine anzitutto di raggiungere il numero minimo di cui all'art. 3 comma 2 e, nel rispetto delle compatibilità economiche complessive, per soddisfare l'eventuale maggior numero di richieste dei colleghi come condizione di miglior favore e tenendo in prioritaria considerazione i lavoratori/lavoratrici portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, la maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione ovvero, in subordine, la maggiore età. Resta in ogni caso fermo il preventivo accoglimento delle domande presentate dai lavoratori di cui all'art. 2 e nei limiti di cui agli articoli 3 e 4.

#### Art. 6

### PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate dal personale interessato entro e non oltre il 15.11.2017 contestualmente all'impegno vincolante di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Banca.

Il lavoratore che intende aderire ha l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti della Banca circa la sua posizione assicurativa e contributiva complessiva e dovrà produrre tale documentazione entro il 15.11.2017.

Le adesioni dovranno essere manifestate compilando l'apposito modulo che verrà messo a disposizione dalla Banca, da inoltrare unitamente agli estratti conto dell'INPS (certificato ECOCERT – ex art. 54 Legge n. 88/89), in modo da consentire al datore di lavoro di tenere conto – ai fini dell'accertamento dei requisiti – della complessiva anzianità contributiva.

Ogni lavoratore per accedere al Fondo dovrà sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 12,13 e 14 del decreto 83486 del 28 Luglio 2014.

Le Parti precisano che le risoluzioni consensuali dovranno essere ratificate mediante conciliazione in sede protetta ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali con definizione di ogni questione correlata al rapporto di lavoro e alla sua cessazione.

#### Art. 7

### TEMPISTICHE E MODALITA' DI USCITA

Ferma la verifica e la conferma da parte dell'INPS, le domande di accesso al Fondo di Solidarietà, presentate ed accolte dalla banca secondo i termini di cui agli articoli precedenti, consentiranno al lavoratore di acquisire il diritto alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, che dovrà avvenire alla data stabilita dalla Banca e comunque entro e non oltre il 31.12.2017 ovvero entro e non oltre il 30.06.2018 per le domande eventualmente accolte di cui all'art. 5.



I dipendenti coinvolti si impegneranno a fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, tutte le ferie, ex-festività, permessi comunque maturati prima della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di non presentare residui al momento della cessazione stessa.

#### Art. 8

#### TRATTAMENTI PER IL PERSONALE CHE ACCEDE ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Ai lavoratori che accederanno alle prestazioni del Fondo di Solidarietà saranno erogati i trattamenti previsti dall'art. 5 comma 1 lettera b) del decreto n. 83486 del 28 luglio 2014, secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato decreto attraverso la corresponsione dell'assegno straordinario oltre alla contribuzione correlata.

Agli aderenti al Fondo di Solidarietà con fruizione dei trattamenti in forma rateale saranno garantiti dalla Banca, fino al collocamento in quiescenza e comunque non oltre la data di permanenza al Fondo medesimo, i seguenti trattamenti:


- il mantenimento per il dipendente cessato delle condizioni bancarie e delle agevolazioni creditizie (fino alla loro naturale scadenza) riservate al personale in servizio;
- la possibilità di aderire alla polizza sanitaria alle condizioni tempo per tempo previste per i dipendenti di pari inquadramento in servizio;
- l'erogazione come incentivazione all'esodo ad integrazione del TFR, in unica soluzione, di un importo pari al contributo aziendale al Fondo Previbank, calcolato per tutto il periodo di permanenza nel fondo; quanto precede a condizione che il lavoratore interessato avesse aderito al Fondo Previbank alla data del 1° ottobre 2017;
- la corresponsione, come incentivazione all'esodo ad integrazione del TFR, di un importo corrispondente al premio di anzianità per il compimento del 25esimo o 35esimo anno di servizio che il dipendente avrebbe maturato in caso di compimento dei 25 o 35 anni durante il periodo di permanenza al Fondo medesimo; si considera quindi il periodo di permanenza al Fondo valido ai fini del conteggio per premio di anzianità;
- l'erogazione come incentivazione all'esodo ad integrazione del TFR, in unica soluzione, di un premio di tempestività pari ad una mensilità; la misura di tale premio sarà di importo pari agli elementi fissi percepiti il mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro (escluse le indennità erogate a qualsiasi titolo nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza).

#### Art. 9

#### MODIFICHE NORMATIVE AL SISTEMA PREVIDENZIALE NAZIONALE

Le domande si intenderanno accolte sulla base dei requisiti pensionistici vigenti al momento della presentazione delle stesse, fermo restando che, in caso di variazioni delle condizioni e dei criteri legali di accesso ai trattamenti pensionistici nonché alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà – sopravvenute dopo la stipulazione del presente Accordo – le Parti si incontreranno per confrontarsi sull'evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo di Solidarietà al fine di trovare soluzioni condivise per i dipendenti che dovessero eventualmente trovarsi nella condizione, esaurito il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, di non aver ancora maturato il diritto alla percezione del trattamento pensionistico.

Nel caso in cui tali variazioni intervenissero prima dell'accesso al Fondo di Solidarietà, la banca consentirà il ritiro della domanda di accesso al Fondo stesso ad esito degli accertamenti tecnici sulla presenza di effettiva penalizzazione.



**Art. 10**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Accordo e relativo alle caratteristiche delle prestazioni del Fondo di Solidarietà, si fa riferimento al decreto n. 83486 del 28 luglio 2014 ed alle relative istruzioni operative.

Le Parti convengono di fissare un incontro di verifica programmata in ordine all'attuazione del presente Accordo che avverrà entro il 31.12.2017.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti per quanto qui convenuto si danno reciprocamente atto di aver regolarmente esperito e concluso, ad ogni conseguente effetto, la procedura prevista dal vigente CCNL di settore, propedeutica all'attivazione delle prestazioni straordinarie di cui sopra e che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al decreto 28 luglio 2014 n. 83486.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
**BANCA DEL PIEMONTE SPA**

**FIRST-CISL**

**FISAC-CGIL**

**UILCA**

